

Gazzetta ufficiale

C 151

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

28 aprile 2016

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 151/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies) ⁽¹⁾	1
2016/C 151/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7802 — Amadeus / Navitaire) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 151/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

Corte dei conti

2016/C 151/04	Relazione speciale n. 6/2016 — «Programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza per contenere le malattie degli animali»	3
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 151/05	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	4
---------------	--	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2016/C 151/06	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (Caso n. 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality) — Gli impegni proposti da Color Line	6
2016/C 151/07	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (Caso n. 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality) — Gli impegni proposti dal comune di Sandefjord	9

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2016/C 151/08	Bando di concorso generale	12
---------------	----------------------------------	----

Rettifiche

2016/C 151/09	Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016 (GU C 113 del 30.3.2016)	13
---------------	--	----

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 151/01)

Il 10 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7850. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7802 — Amadeus / Navitaire)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 151/02)

Il 19 gennaio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7802. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 aprile 2016

(2016/C 151/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1303	CAD	dollari canadesi	1,4223
JPY	yen giapponesi	125,79	HKD	dollari di Hong Kong	8,7671
DKK	corone danesi	7,4428	NZD	dollari neozelandesi	1,6504
GBP	sterline inglesi	0,77475	SGD	dollari di Singapore	1,5251
SEK	corone svedesi	9,1613	KRW	won sudcoreani	1 299,53
CHF	franchi svizzeri	1,0998	ZAR	rand sudafricani	16,3510
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3411
NOK	corone norvegesi	9,2013	HRK	kuna croata	7,4773
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 915,43
CZK	corone ceche	27,034	MYR	ringgit malese	4,4318
HUF	fiorini ungheresi	312,12	PHP	peso filippino	52,973
PLN	zloty polacchi	4,3918	RUB	rublo russo	73,7837
RON	leu rumeni	4,4640	THB	baht thailandese	39,707
TRY	lire turche	3,1908	BRL	real brasiliano	3,9826
AUD	dollari australiani	1,4885	MXN	peso messicano	19,6578
			INR	rupia indiana	75,1273

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 6/2016

«Programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza per contenere le malattie degli animali»

(2016/C 151/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 6/2016 «Programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza per contenere le malattie degli animali».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu> oppure su EU-Bookshop <https://bookshop.europa.eu>

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2016/C 151/05)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen ⁽²⁾) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

LUSSEMBURGO

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 108 del 7.4.2011

- Carte d'identité d'étranger
(Carta d'identità per stranieri)
NB: Solo fino a scadenza delle carte già rilasciate
- Carte de séjour de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série G
(Carta di soggiorno per i familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie G)
NB: Solo fino a scadenza delle carte già rilasciate
- Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série M
(Carta di soggiorno per i familiari di un cittadino dell'Unione europea, di uno degli altri Stati che hanno aderito allo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie M)
- Carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série M
(Carta di soggiorno permanente per i familiari di un cittadino dell'Unione europea, di uno degli altri Stati che hanno aderito allo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera — serie M)
- Liste des élèves participant à un voyage scolaire dans l'Union européenne.
Elenco dei partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea
- Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires étrangères
(Carte d'identità diplomatica, carte d'identità consolare e carte di legittimazione/servizio rilasciate dal ministero degli affari esteri)

Elenco delle precedenti pubblicazioni

- GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1
- GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5
- GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11
- GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14
- GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31
- GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14
- GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12
- GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13
- GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5

⁽¹⁾ Vedere l'elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**(Caso n. 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality)****Gli impegni proposti da Color Line**

(2016/C 151/06)

1. Introduzione

Ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»), qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dall'Autorità nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l'intervento dell'Autorità non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dall'Autorità.

2. Sintesi del caso

Il 5 marzo 2015 l'Autorità ha avviato un procedimento formale nei confronti di Color Line AS, Color Transport AS e Color Group AS (in appresso congiuntamente denominate «Color Line») in merito a possibili violazioni degli articoli 53 e/o 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per aver concluso e/o rispettato accordi sull'accesso al porto con il comune di Sandefjord. Grazie a tali accordi, Color Line ha potuto beneficiare di un accesso esclusivo a lungo termine e/o della possibilità di mantenere invariati i suoi orari di partenza. Ciò ha rappresentato una potenziale distorsione della concorrenza nel settore della fornitura di servizi di traghetto a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposta sulle rotte tra la Norvegia e la Svezia.

Il 24 agosto 2015 Color Line, Fjord Line AS («Fjord Line») ⁽¹⁾ e il comune di Sandefjord hanno concluso un accordo transattivo ai sensi della sezione 19 della legge norvegese sulle controversie amministrative. L'accordo transattivo ha messo fine al procedimento civile avviato da Fjord Line contro Color Line e il comune di Sandefjord che era pendente dinanzi al Tribunale distrettuale di Sandefjord, in Norvegia. L'accordo transattivo stabilisce i diritti e gli obblighi di Fjord Line, di Color Line e del comune di Sandefjord per quanto riguarda in particolare gli orari di partenza dai porti di Sandefjord (Norvegia) e Strömstad (Svezia) e l'accesso a determinate infrastrutture portuali di Sandefjord e Strömstad.

Una copia dell'accordo transattivo è stata trasmessa all'Autorità il 24 agosto 2015. L'Autorità ha successivamente sollevato alcune riserve sull'accordo, in particolare per quanto riguarda i diritti concessi a Color Line e al comune di Sandefjord. Al fine di dissipare tali riserve, il 7 settembre 2015 Color Line e il comune di Sandefjord hanno concluso un accordo che ha modificato alcuni obblighi e diritti connessi all'assegnazione degli orari di partenza dal porto di Sandefjord.

A seguito delle discussioni sugli impegni con Color Line e il comune di Sandefjord svoltesi il 7 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità ha adottato due valutazioni preliminari destinate rispettivamente a Color Line e al comune di Sandefjord.

Nella sua valutazione preliminare destinata a Color Line, l'Autorità ha concluso che la società aveva intrapreso le seguenti pratiche commerciali, suscettibili di violare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

Gli accordi sull'accesso al porto tra Color Line e il comune di Sandefjord (nelle versioni precedenti all'accordo transattivo del 24 agosto e all'accordo del 7 settembre 2015) hanno impedito ai concorrenti di Color Line di entrare con profitto nel mercato dei servizi di traghetto sulla rotta Sandefjord-Strömstad. Grazie all'accordo a lungo termine tra il comune di Sandefjord e Color Line, e a seguito di un periodo eccessivamente lungo (rispetto all'investimento fatto) in cui quest'ultima ha beneficiato di un accesso esclusivo, Color Line ha continuato a riservarsi gli orari di partenza migliori e a usufruire della maggior parte della capacità del porto di Sandefjord per un periodo molto lungo.

⁽¹⁾ Fjord Line è un nuovo operatore sul mercato e il denunciante nel caso di specie.

Pertanto, concludendo accordi di lungo termine sull'accesso al porto con il comune di Sandefjord ed esercitando i presunti diritti conferitile da tali accordi, Color Line ha impedito l'ingresso e l'espansione di concorrenti sul mercato rilevante dei servizi di traghetto a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposta sulla rotta Sandefjord – Strömstad.

3. Contenuto essenziale degli impegni proposti

Pur non condividendo la descrizione delle sue pratiche commerciali né l'analisi giuridica contenute nella valutazione preliminare dell'Autorità, Color Line ha comunque proposto una serie di impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del capitolo II del protocollo 4 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dall'Autorità in relazione alle pratiche commerciali di cui sopra.

Gli impegni proposti sono contenuti nell'accordo transattivo del 24 agosto 2015 e nel successivo accordo tra Color Line e il comune di Sandefjord del 7 settembre 2015. Gli impegni proposti da Color Line e dal comune di Sandefjord sono quindi gli stessi.

Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito.

Il comune di Sandefjord concede a Fjord Line il diritto di operare collegamenti via traghetto dal porto di Sandefjord fino al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il diritto di Color Line di operare servizi di traghetto dal porto di Sandefjord sarà subordinato all'assegnazione degli orari di partenza, secondo le modalità di seguito descritte.

Nel quadro dell'attuazione dell'accordo transattivo, dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2019 Color Line e Fjord Line saranno tenute a rispettare la seguente griglia oraria:

Traghetto	Partenza Sandefjord	Arrivo Strömstad	Partenza Strömstad	Arrivo Sandefjord
Color Line	07:00	09:30	10:00	12:30
Fjord Line	08:30	11:00	12:00	14:30
Color Line	10:00	12:30	13:40	16:10
Color Line	13:30	16:00	17:00	19:30
Fjord Line	15:20	17:50	18:30	21:00
Color Line	17:00	19:30	20:00	22:30

Questa tabella sostituisce tutti le decisioni o gli accordi precedenti relativi agli orari di partenza.

Per quanto riguarda Color Line, gli orari ripresi nella tabella sono d'applicazione solo fino al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020 Color Line rinuncerà al suo diritto, conformemente all'accordo raggiunto in sede giudiziaria, di usufruire degli orari di partenza che le sono assegnati secondo la tabella di navigazione di cui sopra⁽¹⁾.

Dal canto suo, Fjord Line acquisisce il diritto di mantenere le sue tratte, in base alla tabella, fino al 31 dicembre 2025.

Entro il 31 dicembre 2019 il comune di Sandefjord provvederà ad assegnare gli orari di partenza per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025 delle tratte che saranno gestite da Color Line fino alla fine del 2019. L'assegnazione sarà effettuata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al momento e sulla base di criteri definiti dal comune, che saranno annunciati non oltre il 1° marzo 2016, mentre il termine per la richiesta è il 1° settembre 2016. Tali criteri rispetteranno i principi fondamentali della concorrenza, della parità di trattamento e della non discriminazione e saranno applicati agli operatori esistenti e agli eventuali nuovi operatori.

A partire dal 1° gennaio 2026 nessuna società di navigazione sarà autorizzata ad utilizzare il porto di Sandefjord per servizi di traghetto, se il comune Sandefjord deciderà di utilizzare il porto per altri fini. Se i servizi di traghetto saranno mantenuti in partenza dal porto dopo il 31 dicembre 2025, il comune fisserà i criteri per l'assegnazione degli orari di partenza entro il 31 dicembre 2024.

⁽¹⁾ Si veda l'allegato 1 della transazione giudiziaria: gli orari di navigazione di Color Line sono indicati in blu e verde.

Nell'annunciare i criteri di assegnazione (per il periodo 2020-2025) degli orari attualmente occupati da Color Line ⁽¹⁾, il comune sarà tenuto a precisare che: una compagnia di navigazione alla quale saranno assegnati orari di partenza per il periodo in questione, e che a tal fine ha destinato al servizio una nave nuova o una nave ristrutturata e adattata allo scopo, godrà del diritto preferenziale di mantenere gli stessi orari di navigazione per quella nave, fintantoché il porto sarà tenuto aperto per servizi di traghetto, benché non oltre il 31 dicembre 2030.

Gli impegni proposti dalle parti sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo:

www.eftasurv.int

4. Invito a presentare osservazioni

L'Autorità intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte per rendere vincolanti gli impegni di cui sopra assunti da Color Line e pubblicati su Internet nel sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire all'Autorità entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. Se alcuni aspetti degli impegni proposti sono giudicati problematici, l'Autorità invita a suggerire possibili soluzioni.

Le osservazioni possono essere inviate all'Autorità, specificando il riferimento 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality per posta elettronica all'indirizzo competition@eftasurv.int, o per posta al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA
Direzione Concorrenza e aiuti di Stato
Rue Belliard 35/Belliardstraat 35
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ Si tratta degli orari indicati con linee blu e verdi nel programma di navigazione dell'allegato 1 della transazione giudiziaria (orari attualmente assegnati a Color Line).

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(Caso n. 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality)

Gli impegni proposti dal comune di Sandefjord

(2016/C 151/07)

1. Introduzione

Ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»), qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dall'Autorità nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l'intervento dell'Autorità non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dall'Autorità.

2. Sintesi del caso

Il 5 marzo 2015 l'Autorità ha avviato un procedimento formale nei confronti del comune di Sandefjord in merito a possibili violazioni degli articoli 53 e/o 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per aver concluso e/o rispettato accordi sull'accesso al porto con Color Line AS e/o Color Transport AS e/o Color Group AS (in appresso congiuntamente denominate «Color Line»). Grazie a tali accordi, Color Line ha potuto beneficiare di un accesso esclusivo a lungo termine e/o della possibilità di mantenere invariati i suoi orari di partenza. Ciò ha rappresentato una potenziale distorsione della concorrenza nel settore della fornitura di servizi di traghetto a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposta sulle rotte tra la Norvegia e la Svezia.

Il 24 agosto 2015 il comune di Sandefjord, Fjord Line AS («Fjord Line») ⁽¹⁾ e Color Line hanno concluso un accordo transattivo ai sensi della sezione 19 della legge norvegese sulle controversie amministrative. L'accordo transattivo ha messo fine al procedimento civile avviato da Fjord Line contro Color Line e il comune di Sandefjord che era pendente dinanzi al Tribunale distrettuale di Sandefjord. L'accordo transattivo stabilisce i diritti e gli obblighi di Fjord Line, di Color Line e del comune di Sandefjord per quanto riguarda in particolare gli orari di partenza dai porti di Sandefjord e Strömstad e l'accesso a determinate infrastrutture portuali di Sandefjord e Strömstad.

Una copia dell'accordo transattivo è stata trasmessa all'Autorità il 24 agosto 2015. L'Autorità ha successivamente sollevato alcune riserve sull'accordo, in particolare per quanto riguarda i diritti concessi a Color Line e al comune di Sandefjord. Al fine di dissipare tali riserve, il 7 settembre 2015 il comune di Sandefjord e Color Line hanno concluso un accordo che ha modificato alcuni obblighi e diritti connessi all'assegnazione degli orari di partenza dal porto di Sandefjord.

A seguito delle discussioni sugli impegni con Color Line e il comune di Sandefjord svoltesi il 7 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità ha adottato due valutazioni preliminari destinate rispettivamente a Color Line e al comune di Sandefjord.

Nella sua valutazione preliminare destinata al comune di Sandefjord, l'Autorità ha concluso che l'amministrazione comunale aveva intrapreso le seguenti pratiche commerciali, suscettibili di violare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

Gli accordi sull'accesso al porto tra il comune di Sandefjord e Color Line (nelle versioni precedenti all'accordo transattivo del 24 agosto e all'accordo del 7 settembre 2015) hanno impedito ai concorrenti di Color Line di entrare con profitto nel mercato dei servizi di traghetto sulla rotta Sandefjord-Strömstad. Grazie all'accordo a lungo termine tra il comune di Sandefjord e Color Line, e a seguito di un periodo eccessivamente lungo (rispetto all'investimento fatto) in cui quest'ultima ha beneficiato di un accesso esclusivo, Color Line ha continuato a riservarsi gli orari di partenza migliori e a usufruire della maggior parte della capacità del porto di Sandefjord per un periodo molto lungo.

Pertanto, concludendo accordi di lungo termine sull'accesso al porto con Color Line e tutelando i presunti diritti conferiti a quest'ultima da tali accordi, il comune di Sandefjord ha impedito l'ingresso e l'espansione di concorrenti sul mercato rilevante dei servizi di traghetto a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposta sulla rotta Sandefjord – Strömstad.

3. Contenuto essenziale degli impegni proposti

Il comune di Sandefjord ha proposto una serie di impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dall'Autorità in relazione alle pratiche commerciali di cui sopra.

⁽¹⁾ Fjord Line è un nuovo operatore sul mercato e il denunciante nel caso di specie.

Gli impegni proposti sono contenuti nell'accordo transattivo del 24 agosto 2015 e nel successivo accordo tra Color Line e il comune di Sandefjord del 7 settembre 2015. Gli impegni proposti da Color Line e dal comune di Sandefjord sono quindi gli stessi.

Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito.

Il comune di Sandefjord concede a Fjord Line il diritto di operare collegamenti via traghetto dal porto di Sandefjord fino al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il diritto di Color Line di operare servizi di traghetto dal porto di Sandefjord sarà subordinato all'assegnazione degli orari di partenza, secondo le modalità di seguito descritte.

Nel quadro dell'attuazione dell'accordo transattivo, dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2019 Color Line e Fjord Line saranno tenute a rispettare la seguente griglia oraria:

Traghetto	Partenza	Arrivo	Partenza	Arrivo
	Sandefjord	Strömstad	Strömstad	Sandefjord
Color Line	07:00	09:30	10:00	12:30
Fjord Line	08:30	11:00	12:00	14:30
Color Line	10:00	12:30	13:40	16:10
Color Line	13:30	16:00	17:00	19:30
Fjord Line	15:20	17:50	18:30	21:00
Color Line	17:00	19:30	20:00	22:30

Questa tabella sostituisce tutti le decisioni o gli accordi precedenti relativi agli orari di partenza.

Per quanto riguarda Color Line, gli orari ripresi nella tabella sono d'applicazione solo fino al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020 Color Line rinuncerà al suo diritto, conformemente all'accordo raggiunto in sede giudiziaria, di usufruire degli orari di partenza che le sono assegnati secondo la tabella di navigazione di cui sopra ⁽¹⁾.

Dal canto suo, Fjord Line acquisisce il diritto di mantenere le sue tratte, in base alla tabella, fino al 31 dicembre 2025.

Entro il 31 dicembre 2019 il comune di Sandefjord provvederà ad assegnare gli orari di partenza per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025 delle tratte che saranno gestite da Color Line fino alla fine del 2019. L'assegnazione sarà effettuata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al momento e sulla base di criteri definiti dal comune, che saranno annunciati non oltre il 1° marzo 2016, mentre il termine per la richiesta è il 1° settembre 2016. Tali criteri rispetteranno i principi fondamentali della concorrenza, della parità di trattamento e della non discriminazione e saranno applicati agli operatori esistenti e agli eventuali nuovi operatori.

A partire dal 1° gennaio 2026 nessuna società di navigazione sarà autorizzata ad utilizzare il porto di Sandefjord per servizi di traghetto, se il comune Sandefjord deciderà di utilizzare il porto per altri fini. Se i servizi di traghetto saranno mantenuti in partenza dal porto dopo il 31 dicembre 2025, il comune fisserà i criteri per l'assegnazione degli orari di partenza entro il 31 dicembre 2024.

Nell'annunciare i criteri di assegnazione (per il periodo 2020-2025) degli orari attualmente occupati da Color Line ⁽²⁾, il comune sarà tenuto a precisare che: una compagnia di navigazione alla quale saranno assegnati orari di partenza per il periodo in questione, e che a tal fine ha destinato al servizio una nave nuova o una nave ristrutturata e adattata allo scopo, godrà del diritto preferenziale di mantenere gli stessi orari di navigazione per quella nave, fintantoché il porto sarà tenuto aperto per servizi di traghetto, benché non oltre il 31 dicembre 2030.

Gli impegni proposti dalle parti sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo:

www.eftasurv.int

4. Invito a presentare osservazioni

L'Autorità intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte per rendere vincolanti gli impegni di cui sopra assunti da Color Line e pubblicati su Internet nel sito web dell'Autorità.

⁽¹⁾ Cfr. l'allegato 1 della transazione giudiziaria: gli orari di navigazione di Color Line sono indicati in blu e verde.

⁽²⁾ Si tratta degli orari indicati con linee blu e verdi nel programma di navigazione dell'allegato 1 della transazione giudiziaria (orari attualmente assegnati a Color Line).

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire all'Autorità entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. Se alcuni aspetti degli impegni proposti sono giudicati problematici, l'Autorità invita a suggerire possibili soluzioni.

Le osservazioni possono essere inviate all'Autorità, specificando il riferimento 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality per posta elettronica all'indirizzo competition@eftasurv.int, o per posta al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA
Direzione Concorrenza e aiuti di Stato
Rue Belliard 35/Belliardstraat 35
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**BANDO DI CONCORSO GENERALE**

(2016/C 151/08)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST/137/16 — Assistenti Linguistici (AST 1) per le lingue seguenti:

Danese (DA)

Maltese (MT)

Irlandese (GA)

Neerlandese (NL)

Croato (HR)

Slovacco (SK)

Ungherese (HU)

Sloveno (SL)

Il presente bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 151 A del 28 aprile 2016.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO:

<http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

RETTIFICHE

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 113 del 30 marzo 2016)

(2016/C 151/09)

Pagina 81, la tabella dell'organico è sostituita dalla seguente:

«Gruppo di funzioni e grado	Posizioni permanenti			Posizioni temporanee		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
<i>Totale parziale AD</i>	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
<i>Totale parziale AST</i>	—	—	—	38	33	36
Totale	—	—	—	140	137	135»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT